

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00016 DEL 5 FEBBRAIO 2025

PROPOSTA N. 82 DEL 2025

OGGETTO: Articolo 52, lettera b), d.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) – Definizione della percentuale esente da ritenuta fiscale per i titolari di assegni vitalizi e di reversibilità fino alla IX legislatura – esercizio finanziario 2025.

L'anno 2025, il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 10.43, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 2

Con l'assistenza tecnico-giuridica del Vicesegretario generale Ing. Vincenzo Ialongo

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio);

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2024, n. 16 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2025-2027);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027);

VISTA la propria deliberazione 15 gennaio 2025, n. U00003 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la propria deliberazione 15 gennaio 2025, n. U00004 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa).

VISTO l'articolo 52, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, di seguito nella presente deliberazione: “T.U.I.R.), il quale recita “[...] *Gli assegni vitalizi ... sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi*”;

VISTA la legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 (Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi), emanata in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), la quale ha altresì recepito l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. N. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito: “Conferenza”;

VISTA la nota prot. RU 0003197 del 6 febbraio 2023, con la quale il Servizio “Coordinamento Organismi di controllo e garanzia” ha presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 21, avente ad oggetto la rideterminazione della quota parte esente dall'IRPEF da applicare agli assegni vitalizi ed alle reversibilità, tenuto conto delle intervenute modifiche normative e della precitata Intesa della Conferenza;

VISTO il responso dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, acquisito al RU prot. n° 0005435 del 10 marzo 2023, avente ad oggetto “Interpello n. 913-140/2023. Articolo 11,

comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. REGIONE LAZIO Codice fiscale: 80143490581 – P.IVA: 02128631005. Istanza presentata il 06/02/2023. Scadenza dei termini per la risposta il 07/05/2023”, con la quale l’Ente impositore rinvia a quanto argomentato in una analoga vicenda (cfr.: “Interpello n. 78, pubblicato il 7 febbraio 2022”);

VISTO in particolare, il seguente passaggio espressamente richiamato nel responso dell’Agenzia delle Entrate, che qui rileva: *“Pertanto, si reputa condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante, secondo cui la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 (prima annualità nella quale è stata applicata per tutte le mensilità la riduzione di cui alla suddetta legge) e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo anno di vigenza dell’istituto dell’assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l’imposta. I chiarimenti resi noti con la richiamata risposta n. 78... cui si rinvia, possono applicarsi anche ai quesiti posti con questo interpello”;*

VISTA la propria deliberazione 12 luglio 2023, n. 44 (Articolo 52, lettera b), d.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) – Ridefinizione della percentuale esente da ritenuta fiscale per i titolari di assegni vitalizi e di reversibilità fino alla IX legislatura – Revoca della propria deliberazione 14 settembre 2016, n. 107) con la quale è stata determinata la “quota parte” esente da ritenuta IRPEF per la Regione Lazio negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

VISTA la propria deliberazione 8 febbraio 2024, n. U00018 (Articolo 52, lettera b), d.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) – Definizione della percentuale esente da ritenuta fiscale per i titolari di assegni vitalizi e di reversibilità fino alla IX legislatura – esercizio finanziario 2024.);

RITENUTO in conformità all’orientamento espresso dall’articolo 52, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, di seguito nella presente deliberazione: “T.U.I.R.) nonché quanto espresso nel responso dell’interpello rilasciato dall’Agenzia Entrate, di dover rideterminare la “quota parte” esente da ritenuta IRPEF, come di seguito specificato:

<i>esercizio finanziario</i>	<i>Trattenute anno 2012</i>	<i>Spesa per erogazione vitalizi l.r. 9/2019</i>	<i>Percentuale di esenzione da applicare ai sensi dell’articolo 52, TUIR</i>
2024	€ 1.551.042,02	€ 13.396.056,11	11,58% nel 2025

DATO ATTO che la suddetta variazione percentuale della quota parte esente da ritenuta IRPEF non comporta maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale e che la somma necessaria per l’erogazione dei vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali nonché delle reversibilità è stata già impegnata sul capitolo U0000U0C024 per l’esercizio finanziario 2025;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di:

1. Prendere atto del responso dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, espresso con nota acquisita al RU, prot. n° 0005435 del 10 marzo 2023, in riscontro all’interpello di questo Consiglio regionale del Lazio, avente ad oggetto la rideterminazione

della quota esente dall'IRPEF da applicare agli assegni vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali ed alle reversibilità erogate agli aventi diritto, ai sensi della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9;

2. Applicare il sistema di calcolo della base imponibile IRPEF, ai sensi dell'articolo 52, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", di seguito nella presente deliberazione: "T.U.I.R."),' in base alla seguente tabella:

<i>esercizio finanziario</i>	<i>Trattenute anno 2012</i>	<i>Spesa per erogazione vitalizi l.r. 9/2019</i>	<i>Percentuale di esenzione da applicare ai sensi dell'articolo 52, TUIR</i>
2024	€ 1.551.042,02	€ 13.396.056,11	11,58% nel 2024

3. Applicare la percentuale di quota parte esente da ritenuta IRPEF per gli assegni vitalizi e le reversibilità, nella misura pari al 11,58% a partire dalla mensilità di gennaio 2025.
4. Di incaricare l'Area "Supporto ai gruppi consiliari, ai consiglieri e ai titolari degli organi di garanzia" del Servizio "Organismi di controllo e garanzia" dell'esecuzione della presente deliberazione.

Copia